



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/10/2010

=====

ADDI' 15/10/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BIRINDELLI - ZAPPALA'

DELIBERAZIONE N. 453

Oggetto:

Istituzione di una Commissione incaricata di predisporre una proposta di testo unico di legge regionale in materia urbanistica.



453 15 OTT. 2010 <sup>62</sup>

Oggetto: Istituzione di una Commissione incaricata di predisporre una proposta di testo unico di legge regionale in materia urbanistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

VISTA la legge n. 167 del 18 aprile 1962;

VISTA la legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 22 del 26 Giugno 1997;

VISTA la legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998;

VISTA la legge regionale n. 36 del 2 luglio 1987;

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed in particolare gli artt. 355 lett. c, 356, 371 e 387;

VISTA la D.G.R. n. 174 del 7 marzo 2003 concernente: "Art. 387 del regolamento 6.9.02, n. 1 -Determinazione compensi a membri esterni all'amministrazione regionale per lo svolgimento di incarichi in seno a consulte, comitati ed ad organismi comunque denominati".

PREMESSO:

- che appare necessario procedere ad un'opera di riordino dei numerosi provvedimenti legislativi regionali riguardanti la materia urbanistica ed edilizia riunendoli in un "testo unico", per una più facile interpretazione ed applicazione, anche in analogia a quanto è recentemente avvenuto in sede di legislazione nazionale per materie omogenee (beni culturali e ambientali, edilizia, espropriazioni);

- che appare necessario rivisitare la legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 e la legge regionale n. 22 del 26 Giugno 1997 razionalizzando la copiosa legislazione regionale in materia urbanistica e di assetto del territorio;


- che la legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 è stata oggetto di interventi legislativi episodici e su singole parti che ne hanno indebolito l'originario disegno senza affrontare i temi di fondo;

- che la legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999, nel corso ormai di oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, non ha trovato una completa e soddisfacente applicazione per carenze strutturali, difficoltà interpretative e attuative, come segnalato, fra l'altro, da numerose amministrazioni locali e operatori in materia di governo del territorio;

- che appare necessario riportare la Regione, anche attraverso l'adozione del PTRG (Piano Territoriale Regionale Generale) al centro del proprio ruolo di Ente di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza della pianificazione territoriale;

- che, in particolare, principali problemi riguardano:

- a) un insufficiente coordinamento con la normativa statale e comunitaria;
  - b) i numerosi rinvii della legge a successivi adempimenti, con modalità e, soprattutto, con termini di tempo di difficile e talora impossibile - rispetto;
  - c) la sovrapposizione della nuova legge con quelle preesistenti e successive riguardanti la stessa materia urbanistica;
- CONSIDERATO che appare, pertanto, opportuno procedere alla formazione di un «testo unico di legge urbanistica» attraverso una verifica ed una revisione complessiva dell'intera legislazione vigente, secondo i seguenti indirizzi:



453 15 OTT. 2010 m

1) giungere alla definizione di un testo unico di «legge urbanistica regionale», che assorba, citandole esplicitamente, tutte le leggi precedenti e successive riguardanti la materia urbanistica, nonché gli articoli riguardanti la stessa materia per qualunque motivo e sotto qualsiasi forma inseriti in altre leggi e disposizioni regionali vigenti uniformandosi così al processo avviato a livello di legislazione statale per materie analoghe;

2) riattivare il processo di pianificazione Territoriale Regionale;

3) coordinare al PTGR la strumentazione paesaggistica e urbanistica. In particolare mettere in coerenza i piani provinciali con la pianificazione territoriale regionale dando concreta attuazione allo spirito originario della l.r. 38/99 di sussidiarietà verticale;

4) sviluppare nuovi modelli di pianificazione urbanistica, attraverso i programmi integrati di intervento, i programmi di riqualificazione urbana e i programmi di recupero urbano;

5) disciplinare in un contesto unitario di pianificazione urbanistica strumenti quali la perequazione urbanistica e le compensazioni che non hanno in ambito regionale un riconoscimento legislativo;

6) favorire il recupero dei centri storici attraverso una loro specifica disciplina;

7) applicare più rigorosamente le leggi e i decreti legislativi (nazionali e regionali) relativi alla riforma degli enti locali, alla conseguente nuova distribuzione di funzioni e compiti e alle modalità e procedure per il loro svolgimento, operando affinché le disposizioni transitorie previste in attesa dell'attuazione delle nuove forme organizzative; pur non interrompendo i provvedimenti già in corso, accelerino e incentivino tale attuazione;

8) armonizzare le norme regionali alle successive disposizioni legislative e regolamentari emesse in materia di beni culturali ed ambientali, di edilizia e di espropriazioni;

9) determinare le funzioni, compiti e gli strumenti di pianificazione e programmazione dei vari enti locali in base al principio di sussidiarietà;

RITENUTO, opportuno istituire una Commissione che procederà alla formazione di un «testo unico di legge urbanistica», secondo gli indirizzi contenuti ed esposti nelle premesse del presente atto e che terminerà i lavori entro sei mesi dal decreto di nomina dei componenti della Commissione stessa che sarà così composta:

- Il Presidente designato dall'assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica tra esperti universitari in materia urbanistica o che abbiano ricoperto ruoli apicali nella pubblica amministrazione sempre in materia urbanistica;
- n. 1 professionista esterno all'amministrazione esperto in materia urbanistica, designato dal Presidente della Regione;
- n. 1 professionista esterno esperto in materia ambientale e del territorio, designato dall'Assessore all'ambiente e sviluppo sostenibile;
- n. 1 professionista esterno esperto in scienze agronomiche e forestali, designato dall'Assessore alle politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;
- n. 3 avvocati esterni esperti in materia urbanistica ed edilizia designati dall'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica ;
- n. 6 tecnici laureati esterni (architetti e ingegneri) esperti in materia urbanistica designati dall'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;
- n. 1 tecnico laureato esterno con esperienza relativa alla tutela del territorio, dei centri storici e degli edifici monumentali designato dall'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;
- Il direttore regionale della direzione "Territorio e Urbanistica" della Regione Lazio;



453 15 OTT. 2010 *m*

- il dirigente dell'area "attività normativa";
- n. 1 funzionario esperto in tecnica legislativa dell'Area "attività normativa";
- un dirigente della direzione regionale "Territorio e Urbanistica";
- n. 2 funzionari amministrativi con formazione giuridica della Direzione Regionale "Territorio e Urbanistica";
- n. 2 funzionari tecnici della direzione regionale "Territorio e Urbanistica";
- n. 1 segretario designato dal direttore della direzione regionale "Territorio e Urbanistica";

RITENUTO altresì necessario, in considerazione della particolare delicatezza e rilevanza delle materie da affrontare e gli interessi pubblici coinvolti, stabilire che la suddetta Commissione sia composta da personale interno all'amministrazione regionale ai sensi del commi 1, 3 lettera b) e 9 dell'articolo 356 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e da esperti esterni all'amministrazione regionale ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 356 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e successive modifiche;

RITENUTO:

- che ai sensi del comma 2 dell'articolo 387 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002, in considerazione della peculiarità e della rilevanza della materia ai membri esterni verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo come previsto dalla D.G.R. n. 174/2003;

- che ai sensi del commi 1, 3 lettera b) e 9 dell'articolo 356 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 ai componenti della suddetta commissione, interni all'amministrazione regionale che svolgeranno i lavori fuori dell'orario di servizio, verrà corrisposto un gettone di presenza, per ogni giornata d'effettiva partecipazione, nella misura di 60,00 (euro sessanta) in analogia a quanto previsto al punto a) della D.G.R. n. 174/2003 per membri esterni all'Amministrazione regionale;

RITENUTO di stabilire che le spese relative all'istituzione e funzionamento della suddetta commissione, per un ammontare massimo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila), graveranno sul cap. E72501 esercizio finanziario 2010.

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA:

Di istituire una Commissione che procederà alla formazione di un «testo unico di legge urbanistica», secondo gli indirizzi contenuti ed esposti nelle premesse del presente atto e che terminerà i lavori entro sei mesi dal decreto di nomina dei componenti della Commissione stessa che sarà così composta:

- Il Presidente designato dall'assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica tra esperti universitari in materia urbanistica o che abbiano ricoperto ruoli apicali nella pubblica amministrazione sempre in materia urbanistica;
- n. 1 professionista esterno all'amministrazione esperto in materia urbanistica, designato dal Presidente della Regione;
- n. 1 professionista esterno esperto in materia ambientale e del territorio, designato dall'Assessore all'ambiente e sviluppo sostenibile;
- n. 1 professionista esterno esperto in scienze agronomiche e forestali, designato dall'Assessore alle politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;
- n. 3 avvocati esterni esperti in materia urbanistica ed edilizia designati dall'Assessore alle Politiche del Territorio e



453 15 OTT. 2010 *m*

dell'Urbanistica ;

- n. 6 tecnici laureati esterni (architetti e ingegneri) esperti in materia urbanistica designati dall'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;
- n. 1 tecnico laureato esterno con esperienza relativa alla tutela del territorio, dei centri storici e degli edifici monumentali designato dall'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;
- Il Direttore Regionale della Direzione "Territorio e Urbanistica" della Regione Lazio;
- il dirigente dell'area "attività normativa";
- n. 1 funzionario esperto in tecnica legislativa dell'Area "attività normativa";
- un dirigente della Direzione Regionale "Territorio e Urbanistica";
- n. 2 funzionari amministrativi con formazione giuridica della Direzione Regionale "Territorio e Urbanistica";
- n. 2 funzionari tecnici della Direzione Regionale "Territorio e Urbanistica";
- n. 1 segretario designato dal Direttore della Direzione Regionale "Territorio e Urbanistica";

di stabilire che la suddetta Commissione sia composta da personale interno all'amministrazione regionale ai sensi del comma 1, 3 lettera b) e 9 dell'articolo 356 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e da esperti esterni all'amministrazione regionale ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 356 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e successive modifiche;

di disporre che ai sensi del comma 2 dell'articolo 387 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002, in considerazione della peculiarità e della rilevanza della materia ai membri esterni verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo come previsto dalla D.G.R. n. 174/2003;

di disporre altresì che ai sensi del comma 1, 3 lettera b) e 9 dell'articolo 356 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 ai componenti della suddetta commissione, interni all'amministrazione regionale che svolgeranno i lavori fuori dell'orario di servizio, verrà corrisposto un gettone di presenza, per ogni giornata d'effettiva partecipazione, nella misura di 60,00 (euro sessanta) in analogia a quanto previsto al punto a) della D.G.R. n. 174/2003 per membri esterni all'Amministrazione regionale;

di stabilire che le spese relative all'istituzione e funzionamento della suddetta commissione, per un ammontare massimo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila), graveranno sul cap. E72501 esercizio finanziario 2010.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà alla nomina dei membri della commissione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 18 OTT. 2010

